

N. R.G. [REDACTED] sub 3 e sub 6



Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE ^{SECONDA} QUARTA CIVILE

Il Giudice dott. Carmela Italiano,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.3.2015;
osservato che, con istanza ex art.709 ter c.p.c. depositata in data 15.1.2015, [REDACTED]
chiedeva l'ammonimento di [REDACTED] al puntuale adempimento dei doveri
contributivi nei confronti delle [REDACTED] figlie, assumendo che il padre, pur essendosi impegnato a versare
il contributo mensile di euro [REDACTED] entro il 15 di ogni mese, lo aveva corrisposto in ritardo o
pagato ratealmente, peraltro senza la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat;
osservato che, con ricorso depositato il 21.1.2015, [REDACTED] chiedeva la revoca
del contributo al mantenimento delle figlie o, in subordine, la riduzione del medesimo in
considerazione della collocazione paritaria delle minori presso ciascun genitore e della contrazione
del proprio reddito da euro [REDACTED] mensili circa ad euro [REDACTED] mensili;
osservato, altresì, che il padre con ricorso del 13.6.2014 aveva chiesto che le minori potessero
pernottare presso di lui e che, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti e
dell'udienza del 15.7.2014, questo giudice aveva incaricato i Servizi Sociali di valutare le
condizioni abitative ed affettive delle minori nonché le capacità genitoriali dei coniugi;
lette le memorie difensive,
esaminati gli atti, i verbali di causa e i documenti prodotti;
letta la relazione dei Servizi Sociali pervenuta in data 4.3.2015;
visto l'accordo raggiunto all'udienza del 12.3.2015 in ordine al regime di frequentazione delle
minori;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. In primo luogo, va esaminata la questione relativa ai tempi di permanenza delle minori presso
ciascun genitore.

I Servizi Sociali incaricati hanno evidenziato che le tre minori godono di buona salute psico-fisica e
non hanno difficoltà di relazione con ciascun genitore.

Entrambi i coniugi sono genitori attenti e presenti ai bisogni delle figlie, pur se il dialogo reciproco risulta ancora problematico ed entrambi si accusano reciprocamente di voler limitare il rispettivo ruolo genitoriale.

I Servizi Sociali incaricati hanno dunque suggerito un esercizio paritetico ed ampio delle funzioni genitoriali da parte di entrambi i genitori.

Invero, i coniugi all'udienza del 12.3.2015 hanno raggiunto un accordo in merito alle modalità di frequentazione delle figlie che prevede che la madre le tenga con sé il lunedì ed il mercoledì con pernottamento nonché dal venerdì alla domenica alle ore 21,00 nella prima settimana del mese, il lunedì ed il mercoledì con pernottamento ed il giovedì dalle ore 21 fino al venerdì mattina nella seconda settimana del mese, mentre il padre le tenga con sé il martedì e giovedì con pernottamento nella prima settimana del mese, nonché il martedì con pernottamento, il giovedì fino alle 21 e dal venerdì mattina alla domenica sera ore 21,00 nella seconda settimana.

Orbene, nel caso di specie, alla luce delle rispettive allegazioni difensive e dell'esito dell'indagine dei Servizi Sociali, l'affido condiviso delle minori con collocazione paritetica risulta rispondente al loro interesse morale e materiale, tenuto conto del costante interesse di entrambi i genitori per la salute, la vita scolastica e ricreativa delle figlie nonché della breve distanza tra le rispettive abitazioni.

Risulta dunque rispondente alle esigenze della prole anche il pernottamento delle stesse presso il padre.

Va tuttavia ricordato che, in materia di affido e collocazione dei minori, la posizione dei genitori non si configura come diritto ma come "*munus*" (cfr. Cass.Sez. 1, n. 10791 del 04/11/1997; Cass.Sez. 1, n. 6312 del 22/06/1999; Cass.Sez. 1, n. 14840 del 27/06/2006).

Nell'individuazione della modalità di collocazione alternata paritetica delle minori, è dunque necessario aver riguardo non alle esigenze e alle statuizioni anche concordate dei genitori ma alle condizioni di frequentazione che siano più idonee a tutelare l'equilibrio psico-fisico delle bambine e ad assicurare a queste ultime il migliore sviluppo possibile della personalità nel contesto di vita più adeguato a soddisfare le loro esigenze materiali, morali e psicologiche.

Tale non è la scelta delle parti di suddividere il tempo di permanenza delle figlie presso di sé su giorni alternati, tenuto conto della tenera età delle figlie ed in assenza di un regime già sperimentato tra le parti con successo e senza alcun pregiudizio per le minori.

Risulta più rispondente all'interesse superiore della prole e ad un armonioso sviluppo psico-fisico un periodo di frequentazione delle minori che preveda una collocazione delle stesse nella prima settimana da lunedì a mercoledì ore 21,00 presso la madre, da mercoledì ore 21,00 fino a venerdì mattina presso il padre, da venerdì dall'uscita da scuola fino a lunedì mattina presso la madre; nella



seconda settimana da lunedì all'uscita da scuola fino a mercoledì ore 21,00 presso il padre; da mercoledì ore 21,00 fino a venerdì mattina presso la madre e da venerdì all'uscita da scuola fino a lunedì mattina presso il padre.

In tal senso, deve modificarsi l'assetto raggiunto di comune accordo tra le parti e l'ordinanza presidenziale sui tempi di frequentazione delle minori.

2. Tale regolamentazione consente di risolvere anche la controversia insorta tra i coniugi in ordine alla permanenza delle minori con il padre fino a lunedì mattina anziché fino a domenica sera alle ore 21,00 nei due week end di spettanza del medesimo nei mesi di giugno e settembre del corrente anno.

La madre si oppone a tale richiesta del resistente.

Essa, tuttavia, merita accoglimento in quanto ragionevolmente volta a tutelare l'interesse superiore delle minori a pernottare presso il genitore con il quale hanno trascorso il week- end estivo, senza dover subire il disagio legato ad un cambio di collocazione in ore serali e presumibilmente al termine di una breve vacanza fuori dal territorio modenese che, pur piacevole, è evidentemente impegnativa per la loro età.

3. Ciò chiarito e passando all'esame dell'istanza di revoca o riduzione del contributo al mantenimento, va osservato che, ai sensi dell'art.337 ter c.c., certamente l'assegno periodico finalizzato a realizzare il principio di proporzionalità tra i redditi delle parti deve essere determinato dal giudice, tra l'altro, tenendo conto dei tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore.

L'attuale collocazione paritaria delle minori concordata all'udienza del 12.3.2015 o quella preferibile indicata da questo giudice, sulla base del consolidato orientamento dal Tribunale di Modena sul punto, induce, pertanto, a stabilire una riduzione del contributo al mantenimento dovuto dal padre per le tre figlie.

Non vi è invece alcuna prova che il reddito da lavoro di [REDACTED] abbia subito una significativa riduzione rispetto alla fase presidenziale.

Egli infatti all'epoca aveva dichiarato e provato di percepire circa [REDACTED] euro mensili oltre ad alcuni premi di produttività di entità variabile.

La documentazione allegata all'istanza del 21.1.2015 comprova che la situazione reddituale è rimasta invariata, dal momento che il resistente anche attualmente ha dichiarato e provato di percepire tra i [REDACTED] euro e i [REDACTED] euro mensili, con premi di produttività di euro [REDACTED] nel mese di febbraio 2014.

Infine, l'eccedenza di personale relativa anche al ruolo rivestito dal resistente all'interno di [REDACTED] allo stato, risulta solo prospettata e, comunque, non necessariamente è destinata a tradursi in un

licenziamento di [REDACTED], che assai verosimilmente e ragionevolmente potrebbe essere assegnato ad altra sede o ad altra mansione equivalente.

In ogni caso, non vi è alcuna prova che l'asserita riduzione del proprio compenso mensile abbia avuto un'incidenza sulle complessive risorse economiche e patrimoniali del coniuge obbligato.

Persiste dunque la disparità reddituale tra i coniugi valutata in sede presidenziale.

Alla luce di tale circostanza, tenuto conto dell'elevato tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio e valutato l'attuale regime di frequentazione paritetica, questo giudice ritiene equo ridurre il contributo al mantenimento delle minori ad euro [REDACTED] (euro [REDACTED] per ciascuna figlia), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, ferma restando la ripartizione al cinquanta per cento delle spese straordinarie.

Su tale contributo è dovuta la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.

In relazione alla disponibilità dichiarata dal padre (tramite il proprio difensore) all'udienza del 15.1.2015, tale contributo deve essere versato entro il 28 di ogni mese.

3. Non sussistono invece i presupposti per irrogare a carico del padre la sanzione dell'ammonizione ai sensi dell'art.709 ter c.p.c..

L'inadempimento del convenuto non configura una grave violazione dei principi dell'affido condiviso, della leale collaborazione dei genitori nell'esercizio concreto dei propri doveri inderogabili di istruzione, educazione e mantenimento e nei compiti di cura della prole, né un atto gravemente pregiudizievole per le tre figlie, essendosi tradotto in un ritardo e/o nella rateizzazione del versamento del contributo al mantenimento (cfr.doc.153 depositato all'udienza del 17.3.2015), verificatosi peraltro in maniera sporadica e ad oggi ormai regolarizzato e non reiterato.

La condotta del padre, pur costituendo un inadempimento delle disposizioni contenute nell'ordinanza presidenziale e dell'art.337 ter c.c., non appare meritevole di essere sanzionata ai sensi dell'art.709 ter c.c..

4. Infine, in ordine alla dibattuta questione del diritto a percepire gli assegni familiari, va osservato che l'art. 211, legge 19 maggio 1975, n. 151 prevede che il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il coniuge affidatario del figlio minore ha diritto a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione. Gli assegni familiari per il coniuge, consensualmente o giudizialmente

separato, invece, in mancanza di una previsione analoga al citato art. 211, spettano al lavoratore, cui sono corrisposti per consentirgli di far fronte al suo obbligo di mantenimento ex art. 143 e 156 c.c. (Cass. Civ., Sez. VI, 23 maggio 2013, n. 12770; Cass. Civ., Sez. I, 1 dicembre 2011, n. 25707; Trib. Bari, Sez. I, 18 gennaio 2008, n. 154), con la conseguenza che, se nulla al riguardo è stato pattuito dalle parti in sede di separazione consensuale (ovvero è stato stabilito dal giudice in quella giudiziale), deve ritenersi che nella fissazione del contributo per il mantenimento del coniuge si sia tenuto conto anche di questa particolare entrata (Cass. Civ., Sez. I, 2 aprile 2003, n. 5060).

Va tuttavia evidenziato che, nonostante la riforma del 2006 abbia introdotto la figura dell'affido condiviso come epilogo naturale del procedimento di separazione, il legislatore non si è invece occupato anche dell'art. 211 della legge n. 151/1975.

Avuto riguardo alla ratio della norma – che è quella di garantire un supporto al nucleo familiare, ragion per cui gli assegni non possono che spettare al genitore con il quale i figli minori convivono e ciò anche nell'ipotesi in cui sia stato disposto dal Tribunale l'affidamento condiviso - se ne deduce che la coabitazione delle tre minori con la madre originariamente disposta in sede presidenziale individui quest'ultima quale soggetto legittimato, in via esclusiva, alla percezione degli assegni familiari, senza che dunque il convenuto possa avanzare alcuna richiesta di restituzione o rimborso per il periodo pregresso.

Dal mese di aprile 2015 la collocazione alternata paritetica delle minori giustifica una percezione degli assegni familiari in misura pari al cinquanta per cento ciascuno a favore dei coniugi.

Spese di lite al definitivo

P.Q.M.

a modifica dell'ordinanza presidenziale,

affida le minori ad entrambi i genitori con collocazione paritetica presso ciascun genitore, stabilendo che le tre figlie siano collocate nella prima settimana da lunedì a mercoledì ore 21,00 presso la madre, da mercoledì ore 21,00 fino a venerdì mattina presso il padre, da venerdì dall'uscita da scuola fino a lunedì mattina presso la madre; nella seconda settimana da lunedì all'uscita da scuola fino a mercoledì ore 21,00 presso il padre; da mercoledì ore 21,00 fino a venerdì mattina presso la madre e da venerdì all'uscita da scuola fino a lunedì mattina presso il padre; accoglie la richiesta del padre di tenere con sé le figlie fino a lunedì mattina anziché fino a domenica sera alle ore 21,00 nei due week end di spettanza del medesimo nei mesi di giugno e settembre del corrente anno;

dispone che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle tre figlie, entro il 28 di ogni mese, l'importo complessivo di euro [REDACTED] (euro [REDACTED] per ciascuna figlia) con

effetto dal mese di marzo 2015, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie;
accerta e dichiara che la ricorrente è l'unico soggetto legittimato a percepire gli assegni familiari dalla data dell'ordinanza presidenziale fino a marzo 2015;
accerta e dichiara che a decorrere dal mese di aprile 2015 gli assegni familiari dovranno ripartirsi tra i genitori in misura pari al cinquanta per cento ciascuno;
rigetta ogni altra domanda ed istanza;
spese di lite al definitivo;
in ordine al giudizio di merito, rinvia all'udienza del 2.2.2016 ore 9,30 per la precisazione delle conclusioni.

Si comunichi.

Modena, 26.3.2015

Il Giudice

dott. Carmela Italiano

